

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 913)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1964

Modifica dell'articolo 15 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI SENATORI. — Col crescente aumento del numero degli insegnanti di ruolo delle Università e Istituti superiori si rende necessario, onde ottenere un più organico funzionamento delle Facoltà, modificare le norme sul Consiglio di Facoltà. Proponiamo pertanto la modifica dell'articolo 15 onde

permettere al professore titolare di Chimica generale ed inorganica della Facoltà di farmacia di poter essere aggregato alla Facoltà di scienze e ciò per ottenere un coordinamento tra le due Facoltà circa l'insegnamento delle discipline chimiche.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è così modificato:

« I professori di ruolo di Chimica farmaceutica e di Chimica generale ed inorganica possono essere aggregati alla Facoltà di scienze, quando ciò sia previsto nello Statuto della Università interessata ».